

Codice A1817A

D.D. 20 aprile 2016, n. 896

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea del giorno 27 maggio e 24 giugno 2016 dell'area demaniale denominata "Parlamentino", (Foglio 23 mappale 117) per le riunioni pubbliche a carattere evangelico sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO). Richiedente: Sig. Siciliano Corrado in qualita' di Pastore Responsabile della Chiesa Cristiana Evangelica ADI.

In data 05/04/2016 con prot. n° 14534 (prot. di ricevimento n. 17956/A1817A del 19/04/2016) il Sig. Siciliano Corrado in qualità di Pastore Responsabile della Chiesa Cristiana Evangelica ADI, ha presentato, tramite la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore – Sportello del Comune di Arona (NO), al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea del giorno 27 maggio e 24 giugno 2016 dell'area demaniale denominate "parlamentino", (foglio 23 mappale 117) per le riunioni pubbliche a carattere evangelico sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO).

All'istanza è allegato l'elaborato grafico a firma del Geom. F. Maceli inerente l'area richiesta per l'occupazione in oggetto.

Dall'esame degli elaborati trasmessi l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite per lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, affinché al Sig. Siciliano Corrado in qualità di Pastore Responsabile della Chiesa Cristiana Evangelica ADI, possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del giorno 27 maggio e 24 giugno 2016 dell'area demaniale denominate "parlamentino", (foglio 23 mappale 117) per le riunioni pubbliche a carattere evangelico sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO).

L'occupazione dovrà essere nelle posizioni illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) resta a carico del Sig. Siciliano Corrado ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'allestimento delle strutture previste per lo svolgimento delle manifestazioni;
- 2) il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
- 3) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso delle occupazioni delle aree demaniali, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole